

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1480)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella seduta
del 10 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2817)*

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 dicembre 1965*

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo,
pensione o locanda

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.